

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL PACCHETTO DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

In data 19 giugno 2024, la Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento UE 2024/1624 (il "**Regolamento Antiriciclaggio**", "**Single rulebook**" o "**AMLR**")¹ e il Regolamento UE 2024/1620, istitutivo dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (il "**Regolamento AMLA**")², nonché la Direttiva UE 2024/1640 (la "**VI Direttiva Antiriciclaggio**" o "**AMLD VI**")³.

Tale pacchetto di riforme, denominato "**AML Package**"⁴ era stato presentato dalla Commissione il 20 luglio 2021, prevedendo importanti novità nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (di seguito anche solo "**AML/CFT**").

L'AML Package è finalizzato a una maggiore armonizzazione degli obblighi antiriciclaggio per gli operatori, al rafforzamento dei poteri e della cooperazione delle autorità, nonché alla creazione di una *Anti Money Laundering Authority* ("**AMLA**") europea con funzioni di supervisione diretta antiriciclaggio e di supporto e coordinamento delle Unità di Informazione Finanziaria ("**FIU**") nazionali. Inoltre, attraverso il *single rulebook*, estende l'ambito di applicazione delle norme antiriciclaggio e degli obblighi da queste derivanti a nuove categorie di soggetti, come agli operatori del settore delle cripto-attività, nonché ai soggetti che commerciano beni di lusso e alle società e agli agenti calcistici di livello professionistico. Stabilisce, infine, controlli più rigorosi in materia di adeguata verifica, sulla segnalazione di operazioni sospette e modifica la disciplina sulla titolarità effettiva e fissa un limite di €10.000 per i pagamenti in contanti.

Il pacchetto normativo entrerà in vigore gradualmente, in un periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 10 luglio 2029, per consentire agli Stati membri di adeguare le disposizioni interne al nuovo quadro regolamentare al fine di evitare sanzioni.

(¹) Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401624.

(²) Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401620.

(³) Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401640.

(⁴) Si veda <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/05/30/anti-money-laundering-council-adopts-package-of-rules/>.

1. Il *single rulebook*: principali novità del Regolamento Antiriciclaggio

Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio consentirà di prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo scaturiti da servizi innovativi e tecnologici, applicandosi ora ai fornitori di servizi di *crypto-assets* (CASPs) e alle piattaforme di *crowdfunding*.

In aggiunta a quanto sopra, al fine di assicurare il rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vengono esentati i revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, notai e avvocati i quali, agendo nell'esercizio del diritto di difesa o qualora accertino la posizione di un cliente, non sono soggetti ad obblighi di segnalazione per le informazioni dei quali vengono a conoscenza. Vengono, poi, rafforzate le misure di adeguata verifica per quei soggetti definiti *High Net Worth Individuals* (HNWI) con almeno €50.000.000 di patrimonio.

Di rilievo la definizione di "beni di valore elevato" specificata nell'Allegato IV del AMLR, con la quale si intendono:

- articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a €10.000 o al controvalore in moneta nazionale;
- orologi di valore superiore a €10.000 o al controvalore in moneta nazionale;
- veicoli a motore di prezzo superiore a €250.000 o al controvalore in moneta nazionale;
- aeromobile di valore superiore a €7.500.000 o al controvalore in moneta nazionale;
- natante di valore superiore a €7.500.000 o al controvalore in moneta nazionale.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione delle norme sono previste, poi, delle esenzioni specifiche per taluni prestatori di servizi di gioco d'azzardo, talune società calcistiche professionistiche, talune attività finanziarie⁵.

Il Regolamento Antiriciclaggio entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE, ma si applicherà dal 10 luglio 2027, ad eccezione per i soggetti obbligati di cui all'art. 3, punto 3), lettere n) e o) dello stesso (agenti calcistici e società calcistiche professionistiche), ai quali si applicherà dal 10 luglio 2029.

2. Una nuova Autorità europea: il Regolamento AMLA

Il Regolamento AMLA, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo rafforzerà l'efficienza del quadro normativo creando un sistema integrato composto dalla stessa AMLA e dalle autorità nazionali, al fine di garantire che i soggetti obbligati rispettino gli obblighi in materia di AML/CFT nel settore finanziario. L'AMLA avrà poteri di supervisione diretta, ora attribuiti alle singole autorità nazionali, e potrà, in caso di violazioni gravi, sistematiche o ripetute di obblighi direttamente applicabili, imporre sanzioni pecuniarie ai soggetti obbligati.

La nuova Autorità avrà, inoltre, un ruolo di coordinamento e sostegno verso le FIU degli Stati membri, i cui compiti rimarranno immutati a livello nazionale, creando un meccanismo che mira a rafforzare le FIU degli Stati membri anche dando impulso allo svolgimento di analisi congiunte in casi di particolare complessità e definendo metodologie e processi di lavoro verso cui le FIU dovrebbero convergere.

L'AMLA avrà sede a Francoforte e inizierà a operare a metà 2025.

Il Regolamento AMLA entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2025.

⁽⁵⁾ Per i soggetti esentati cfr. artt. 4, 5 e 6 del AMLR.

3. Le modifiche introdotte dalla AMLD VI

La AMLD VI contiene nuove regole in merito alle procedure di valutazione dei rischi nazionali e sovranazionali, alla classificazione di Paesi terzi come "a rischio" nonché alla trasparenza della titolarità effettiva e all'istituzione di archivi nazionali utili per le analisi e per i controlli. Essa consentirà, inoltre, agli Stati membri di estendere l'ambito di applicazione del Regolamento Antiriciclaggio a specifici settori di attività ad alto rischio.

La AMLD VI prevede che gli Stati membri dell'UE rendano disponibili le informazioni provenienti da registri centralizzati dei conti bancari attraverso un punto di accesso unico, in cui possano essere ricercate le informazioni relative a un conto identificato da un numero IBAN, compreso un numero IBAN virtuale, conti titoli e conti di *crypto-asset*. Per tale motivo, il Consiglio ha, al contempo, proposto una nuova direttiva⁶ che prevede e regola l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso il sistema di interconnessione e le misure tecniche per facilitare l'uso delle registrazioni delle operazioni.

In aggiunta a quanto sopra, ai sensi della AMLD VI, l'AMLA elaborerà standard tecnici di regolamentazione (RTS) che stabiliranno le linee guida per la determinazione delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni relative all'AML/CFT, che gli Stati membri dovranno perseguire in conformità con queste linee guida.

La AMLD VI entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con termine di recepimento per gli Stati membri al 10 luglio 2027. Per quanto concerne, però, le norme inerenti al registro sulla titolarità effettiva⁷, il termine di recepimento è fissato al 10 luglio 2026. Ulteriore proroga è prevista per il punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili⁸ con termine al 10 luglio 2029.

⁽⁶⁾ Si veda <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-44-2024-INIT/it/pdf>.

⁽⁷⁾ Cfr. gli artt. 11, 12, 13, 14, 15 della AMLD VI.

⁽⁸⁾ Cfr. art. 18 AMLD VI.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Paolo Iemma, Partner
Email: paolo.iemma@grplex.com

Paolo Iannelli, Junior Associate
Email: paolo.iannelli@grplex.com